



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD000 UFFICI DI SUPPORTO
DPD000002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE PSR**

DGR n. 40 del 31/01/2023

OGGETTO: PAC 2023-2027. DM 23/12/2022, N. 660087. DISPOSIZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 E DELL'ART. 3, LETTERA H) E DEFINIZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	31/01/2023	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA

DPD000 UFFICI DI SUPPORTO

DPD000002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE PSR

OGGETTO: PAC 2023-2027. DM 23/12/2022, N. 660087. DISPOSIZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 E DELL'ART. 3, LETTERA H) E DEFINIZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI.

VISTI:

-il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

-il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

-il Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

-il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021,

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema

elettronico di scambio sicuro di informazioni;

-il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

-il Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

-l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla Proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 giugno 2022;

-il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

-il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

-la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

-il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della Salute 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2022 recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

-la DGR n. 904 del 28/12/2022 *"Regolamento (UE) N.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Approvazione CSR "Versione I"*;

-la DGR n. 230 del 28/04/2020 *"Programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027. Atto di indirizzo per la costituzione del Tavolo di Partenariato"* con la quale, tra l'altro, è stata formalizzata la costituzione del Tavolo regionale di Partenariato per la PAC 2021/2027, ai fini della partecipazione all'elaborazione dei documenti di strategia e di programmazione con riferimento al sistema agricolo e rurale per il settennio 2021/2027;

RICHIAMATI:

-l'articolo 31 del Reg. (UE) 2021/2115 il quale stabilisce che gli Stati membri attivino un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite dal medesimo regolamento e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della Pac;

-il paragrafo 5.1, *"Interventi sotto forma di pagamenti diretti"*, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) nel quale, in applicazione e in conformità al regolamento sopra menzionato, sono definite, tra l'altro, le schede intervento relative agli schemi volontari per il clima e l'ambiente (eco-schemi) tra i quali, in particolare, quello relativo all' *"Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale"*;

RICHIAMATA altresì la DGR N. 583 del 6 luglio 2015 recante in oggetto: “Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 “Mantenimento di una superficie agricola” ed art 3 “Attività minima agricola””;

PRESO ATTO che:

-in data 23/12/2022 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha adottato il Decreto Ministeriale n. 660087, con il quale sono state fissate le “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

-l'art. 17, del menzionato decreto ministeriale, “Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale” dispone che:

-il pagamento è articolato su due livelli di impegno (Livello 1 e Livello 2) ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire;

-il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm (Livello 1) o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) (Livello 2);

-il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno secondo gli importi indicati nella sezione 5.1 Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata;

PRECISATO che, relativamente al Livello 1 dell'Eco-schema 1, il citato Decreto Ministeriale non prevede da parte delle Regioni l'adozione di alcuna specifica disposizione attuativa;

TENUTO CONTO che con riferimento al **Livello 2 dell'Eco-schema 1**, il medesimo articolo 17 del DM stabilisce che:

- l'allevatore aderisca al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo;

-sono ammissibili al premio gli allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm;

PRECISATO che, relativamente al Livello 2, l'art. 17, al comma 6, stabilisce che l'adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo;

PRESO ATTO che con riferimento al Livello 2 dell'Eco-schema 1, l'art. 17, al comma 7, stabilisce che:

-gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del medesimo decreto;

-il rispetto di tale impegno è verificato dalla Regione che ha autorizzato la deroga;

-le Regioni che decidono di avvalersi di tale facoltà, entro il 31 gennaio dell'anno di domanda, comunicano all'Autorità di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento la volontà di esercitare tale opzione;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende avvalersi della facoltà di deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, facendosi altresì carico delle attività necessarie a verificare il rispetto dell'impegno di pascolamento da parte degli allevatori, come definito dall'articolo 3, lettera h), del medesimo DM tenuto conto dei dati forniti dall'ARA, e riportati nella seguente tabella, da cui si evince la realtà attuale degli allevamenti bovini di piccole dimensioni nella Regione Abruzzo;

	Numero di Uba in Abruzzo	Numero di Aziende in Abruzzo	Media UBA/azienda
Bovini da latte			
<20 UBA (>10 e <20UBA)	683,45	45	14
<10 UBA (>0 uba)	337,91	76	4
0 UBA	0,00	11	
>=20 UBA	13895,68	229	61
Bovini da carne			
<20 UBA (>10 e <20UBA)	3685,30	258	14
<10 UBA (>0 uba)	5046,10	1923	3
0 UBA	0,00	713	
>=20 UBA	19782,39	371	53
Bovini misti			
<20 UBA (>10 e <20UBA)	560,03	38	15
<10 UBA (>0 uba)	415,71	117	4
0 UBA	0,00	38	
>=20 UBA	4092,88	76	54

PRECISATO che i suddetti dati sono stati estrapolati dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e che fanno riferimento alla data del 31/12/2022;

TENUTO CONTO che, relativamente all'adempimento delle attività di verifica richieste dal DM, la Regione Abruzzo intende avvalersi della collaborazione da parte dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA), riconosciuta con il DPGR n. 441 dell'8 maggio 1987, la quale, oramai da molti anni, svolge nel territorio servizi di vigilanza e di consulenza zootecnica aziendale tramite figure specialistiche di agronomi e veterinari, coadiuvati da periti agrari ed agrotecnici, dotati di esperienza e professionalità nel settore zootecnico;

RILEVATO inoltre che l'articolo 3, lettera h), del DM sopra menzionato, stabilisce la seguente definizione di «pascolo o pascolamento»: *“fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE”;*

DATO ATTO che con la sopra richiamata DGR N. 583/2015 era già stato stabilito per il periodo di programmazione 2014/2020:

-di confermare il periodo minimo di pascolamento in 60 gg come previsto dagli articoli 2 e 3 del DM 1420/2015;

-di prevedere che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, utile alla definizione del “mantenimento di una superficie agricola” di cui all'art.2 e alla definizione dell'attività agricola minima” di cui all'art. 3 del Decreto n. 1420 del 28 febbraio 2015, fosse pari a 0,1 UBA/ha per anno riferito a 60 gg di pascolo;

-di prevedere che la deroga relativa al carico minimo di bestiame fosse esclusa per quei pascoli per i quali esistevano atti di pianificazione adottati dall'Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del territorio per i quali occorreva assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti;

SENTITO il Tavolo Verde, convocato per il giorno 24/01/2023 con nota n. 04//23/ Segr. SW L'Aquila, del 17/01/2023;

VISTA altresì la nota del 24 gennaio 2023, acquisita al Prot. 0028054/23 del 25/01/2023 con la quale la Direzione ARA Abruzzo ha ribadito la necessità, motivata nella relazione datata giugno 2015 posta a corredo della stessa, che sia confermata per la programmazione 2023/2027 la decisione adottata nella sopra menzionata DGR N. 583/2015 in merito al coefficiente del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente che vede un valore inferiore a quello definito a livello nazionale, ovvero pari a 0,1 UBA/ha per anno riferito ad un periodo minimo di 60 gg di pascolo;

RITENUTO NECESSARIO ASSICURARE continuità, nel periodo di programmazione 2023/2027, a quanto stabilito nella DGR N.583/2015, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022, n. 660087;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto, dover:

-esercitare la deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, prevedendo pertanto che gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente) accedano al Livello 2 dell'eco-schema pur non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del medesimo decreto;

-affidare all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) lo svolgimento delle attività di verifica relative al rispetto dell'impegno di pascolamento, da parte degli allevatori di bovini di piccole dimensioni, come definito dall'articolo 3, lettera h), del suddetto DM e nel rispetto delle disposizioni operative di AGEA Coordinamento e di quelle che saranno adottate dalla Regione;

-stabilire che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h) del DM 660087 del 23 dicembre 2022, il pascolo o pascolamento abbia una durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,1 UBA/ettaro/anno (fatto salvo quanto previsto dalla scheda intervento SRB01 del CSR approvato con la DGR. n. 904/2022), con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando che il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e che l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE”;

DATO ATTO del parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa espresso dalla Direttrice del Dipartimento Agricoltura attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi della LR 77/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO altresì che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale, con delega all'Agricoltura;

A VOTI unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di esercitare** la deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, prevedendo pertanto che gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente) accedano al Livello 2 dell'eco-schema pur non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del medesimo decreto;
2. **di affidare** all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) lo svolgimento delle attività di verifica relative al rispetto dell'impegno di pascolamento, da parte degli allevatori di bovini di piccole dimensioni, come definito dall'articolo 3, lettera h), del suddetto DM e nel rispetto delle disposizioni operative di AGEA Coordinamento e di quelle che saranno adottate dalla Regione;
3. **di stabilire** che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h) del DM 660087 del 23 dicembre 2022, il pascolo o pascolamento abbia una durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,1 UBA/ettaro/anno (fatto salvo quanto previsto dalla scheda intervento SRB01 del CSR approvato con la DGR. n. 904/2022), con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando che il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e che l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE”;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione all'Autorità di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento entro il 31 gennaio 2023 così come stabilito all'articolo 17, comma 7, del medesimo decreto;
6. **di pubblicare** la presente deliberazione nel sito istituzionale regionale, sezione dedicata all'Agricoltura, PAC 2023-2027.



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD000 UFFICI DI SUPPORTO
DPD000002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE PSR**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maria Cristina Beccia
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maria Cristina Beccia
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
Elena Sico
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD000 UFFICI DI SUPPORTO
DPD000002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE PSR**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 01/02/2023 15:46:19
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 01/02/2023 16:52:54
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681